

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARETTA, FLUVI, CAUSI, VENTURA, BOCCIA, D'ANTONI

Disposizioni per la riduzione
e la stabilizzazione del debito pubblico

Presentata il 26 settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più pervasiva crisi finanziaria internazionale, che ha colpito e colpisce i Paesi dell'area dell'euro e in particolare il nostro, necessita di politiche di bilancio rigorose e innovative.

Ciò è ancor più vero per l'Italia che, nonostante registri un *deficit* di bilancio tra i più contenuti d'Europa, appare più esposta alla speculazione finanziaria per due ordini di ragioni: l'elevato livello che ha raggiunto il debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo e i tassi di crescita del prodotto asfittici, derivanti da debolezze strutturali del sistema economico e produttivo, che non fanno che rallentare e dilazionare nel tempo il percorso di consolidamento dei conti pubblici.

È evidente che in tale situazione anche le reiterate e severe manovre messe in

campo dal Governo per conseguire entro il 2013 il pareggio di bilancio non riescono a invertire le aspettative negative dei mercati.

In questo contesto, oltre alle riforme strutturali indispensabili per rilanciare lo sviluppo, è necessaria una terapia d'urto che aggredisca con forza i principali fattori di criticità della finanza pubblica italiana: lo *stock* del debito pubblico e il livello della spesa per gli interessi.

Il costo del servizio del debito è divenuto ormai insostenibile e le tensioni sui mercati non fanno che amplificarne il peso.

E anche sul piano politico appare insostenibile la prospettiva futura di decenni di elevata pressione fiscale e di servizi pubblici decrescenti quantitativamente e qualitativamente, necessaria a mantenere

il pareggio di bilancio e ad assicurare avanzi primari consistenti e tali da ridurre il livello di debito secondo i parametri e le modalità di recente stabiliti dall'Unione europea.

Occorre dunque intervenire con forza e determinazione, entrando nella logica di responsabilità e rigore in grado di evitare un lento stillicidio fiscale che non potrà che condurre a un inevitabile impoverimento delle famiglie e al declino del Paese.

In questa prospettiva, la presente proposta di legge introduce misure fiscali selettive e prevede un'estesa operazione straordinaria volta ad allentare le tensioni sui mercati relative al nostro debito pubblico, riducendone lo *stock* e il costo in termini di tassi di interesse.

A tal fine non si può che partire da quelli che sono unanimemente considerati come il valore aggiunto del nostro « sistema Paese »: il risparmio privato e la ricchezza finanziaria netta delle famiglie.

Il nostro è ancora, per fortuna, un Paese ricco, assai più della Spagna e della Grecia.

Basti pensare che secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel periodo 2000-2008, il debito totale del settore pubblico e del settore privato non finanziario in rapporto al PIL è stato in media in Italia di oltre otto punti percentuali al di sotto della media dei principali Paesi dell'Unione economica e monetaria (UEM) dell'Unione europea.

Anche se il debito pubblico italiano è particolarmente elevato (circa il 120 per cento del PIL), quando lo si considera congiuntamente a quello del settore privato non finanziario, ovvero alle famiglie e alle società non finanziarie, la situazione è più favorevole di quella prevalente nell'area dell'euro.

Questa circostanza ha, almeno fino a ieri, attutito i riflessi della crisi internazionale sull'economia del Paese, consentendone una relativa tenuta. La situazione dell'Italia nel contesto europeo è peraltro ancora migliore in termini di ricchezza finanziaria netta del settore privato: nello stesso periodo la ricchezza in rapporto al PIL si pone ampiamente al di sopra sia

della media dei principali Paesi dell'UEM, sia dei pur alti valori del Regno Unito.

Il maggior punto di forza dell'Italia è la solida situazione finanziaria delle famiglie: nella media del periodo la loro ricchezza finanziaria netta è circa il doppio del PIL. A breve distanza seguono le famiglie del Regno Unito e dei Paesi Bassi, la cui ricchezza si è però gradualmente ridotta nel periodo per effetto del crescente ricorso all'indebitamento.

In Spagna, Germania e Francia la ricchezza finanziaria delle famiglie è strutturalmente inferiore, con valori di poco superiori al PIL; anche l'incidenza del debito delle famiglie italiane sulle loro attività finanziarie, benché in crescita, è molto più bassa che negli altri Paesi europei. Nel confronto internazionale le famiglie italiane risultano relativamente poco indebitate; l'ammontare dei debiti è infatti pari al 78 per cento del reddito disponibile lordo (in Germania e in Francia esso è circa del 100 per cento, mentre negli Stati Uniti d'America e in Giappone è del 130 per cento).

Inoltre, secondo studi recenti, la quota di ricchezza netta mondiale posseduta dalle famiglie italiane sarebbe pari al 5,7 per cento, superiore alla quota italiana del PIL e della popolazione del mondo (rispettivamente pari a circa il 3 e l'1 per cento). L'Italia appartiene dunque alla parte più ricca del mondo, collocandosi nelle prime dieci posizioni tra oltre 200 Paesi considerati, in termini di ricchezza netta *pro-capite*. Il 60 per cento delle famiglie italiane ha una ricchezza netta superiore a quella del 90 per cento delle famiglie di tutto il mondo; quasi la totalità delle famiglie italiane ha una ricchezza netta superiore a quella del 60 per cento delle famiglie dell'intero pianeta.

Alla luce di queste circostanze, in un momento di difficoltà e di vera e propria emergenza, non possiamo che fare affidamento su questi *asset*, perché tutti devono essere chiamati a fare la propria parte, nella consapevolezza che l'egoismo e la mancanza di amor di patria potrebbero essere esiziali per il nostro Paese, così

come la fragilità del sistema di *governance* economica europeo e la diffidenza e la mancanza di coesione e di solidarietà tra i Paesi membri dell'Unione europea alimentano la speculazione e sono alla base dell'attuale crisi dell'euro.

E tuttavia un ulteriore sacrificio, modulato secondo canoni di equità, a carico degli italiani più fortunati, dovrebbe essere percepito non come un'ennesima vessazione, ma come l'unica strada per uscire dalle secche di un'economia stagnante e di uno scenario economico che ogni giorno brucia quantità immense di ricchezza, sia pubblica che privata, considerati il calo dei valori delle quotazioni borsistiche e l'aumento dello *spread* con i titoli di Stato tedeschi, che altro non significa che un aumento del costo del servizio del debito; uno scenario dunque inquietante, senza fiducia, senza slanci e senza prospettive per le generazioni presenti e future.

Uno scenario che tuttavia non è ineluttabile, perché in realtà l'Italia può tornare a crescere e a prosperare, uscendo dalla spirale perversa di manovre repressive incapaci di frenare il fiume di miliardi di euro che ogni anno gli italiani pagano di interessi per finanziare ciò che hanno speso senza poterselo permettere.

Ma per farlo, occorre un intervento di ampia portata, come quello che intendiamo qui prospettare, che si propone di chiedere un supplemento di responsabilità a quel 10 per cento dei cittadini che possiede quasi il 45 per cento della ricchezza complessiva del Paese.

Al riguardo, ricordiamo che secondo la Banca d'Italia, alla fine del 2009 la ricchezza lorda delle famiglie italiane era stimabile in circa 9.448 miliardi di euro. Alla medesima data la ricchezza netta delle famiglie, ossia la somma di attività reali (abitazioni, terreni eccetera) e di attività finanziarie (depositi, titoli, azioni eccetera), al netto delle passività finanziarie (mutui, prestiti personali eccetera), era invece stimabile in circa 8.600 miliardi di euro.

Le attività reali rappresentavano il 62,3 per cento della ricchezza lorda, le attività finanziarie il 37,7 per cento; le passività

finanziarie, pari a 860 miliardi di euro, rappresentavano il 9,1 per cento delle attività complessive.

Alla fine del 2009 la ricchezza netta è stata pari a 8,2 volte il reddito disponibile lordo, valore in aumento rispetto agli anni più recenti (era 6 nel 1995, 7 nel 1999, 8 nel 2007 e 7,8 nel 2008).

Alla fine del 2009 la ricchezza netta per famiglia era stimabile in circa 350.000 euro. In tale ambito, la ricchezza in abitazioni detenuta dalle famiglie italiane è invece stata stimata in circa 4.800 miliardi di euro, corrispondenti a circa 200.000 euro in media per famiglia.

In questo quadro, è la stessa Banca d'Italia ad affermare che la distribuzione della ricchezza in Italia è caratterizzata da un elevato grado di concentrazione: molte famiglie detengono, infatti, livelli modesti o nulli di ricchezza, mentre all'opposto poche famiglie dispongono di una ricchezza elevata.

Le informazioni sulla distribuzione della ricchezza – desunte dall'indagine campionaria della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane – indicano che alla fine del 2008 la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 10 per cento della ricchezza totale, mentre il 10 per cento più ricco deteneva quasi il 45 per cento della ricchezza complessiva.

A fronte di tali circostanze, in uno scenario caratterizzato da persistenti turbolenze dei mercati e da attacchi speculativi feroci che non accennano a placarsi nonostante l'adozione di misure severe per l'azzeramento del disavanzo di bilancio, appare necessario introdurre un pacchetto straordinario di interventi capaci di mettere in sicurezza i conti pubblici incidendo su *deficit*, debito e spesa per interessi e ristabilendo per tale via la fiducia dei mercati.

Le linee direttrici dell'intervento proposto a tal fine sono così sintetizzabili:

- 1) rimodulare i diversi contributi di perequazione e di solidarietà introdotti dai decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011 rispettivamente convertiti, con modificazioni, dalla legge n. 111 e dalla legge

n. 148 del 2011, a carico di dipendenti pubblici, pensionati e lavoratori privati, al fine di:

uniformarne la disciplina eliminando ingiustificate disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e tra redditi di fonte diversa, anche al fine di evitare contenziosi e censure da parte della Corte costituzionale;

modulare l'entità del prelievo secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività;

tenere conto, nella determinazione dell'entità del prelievo, anche della situazione del nucleo familiare;

2) introdurre un'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari a carico dei soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di beni immobiliari il cui valore risulti superiore a una determinata soglia, nonché un'imposta sul possesso di beni di lusso, quali le grandi imbarcazioni da diporto, il cui gettito sarebbe destinato in via esclusiva al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

3) prevedere per il contribuente, come opzione facoltativa e alternativa al contributo di solidarietà sui redditi maggiori e ai prelievi di natura patrimoniale, la possibilità di sottoscrivere, per un importo complessivo non inferiore a un determinato multiplo del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito dell'applicazione del contributo e dei prelievi patrimoniali, buoni del Tesoro poliennali di durata non inferiore a dieci anni che il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe autorizzato a emettere alla pari con un tasso annuo di rendimento sensibilmente inferiore a quello di mercato.

L'approccio di politica economica sotteso a tale intervento parte dalla constatazione che oltre la metà del debito pubblico nazionale è in mano a investitori istituzionali esteri, a differenza ad esempio del Giappone, che nonostante registri un rapporto tra debito e PIL molto superiore al nostro — il debito è pari a circa il

doppio del PIL — appare meno esposto ai venti della speculazione internazionale e alla conseguente fluttuazione verso l'alto dei tassi nella misura in cui il debito del Paese è in larga parte detenuto da investitori domestici; l'immutata propensione degli investitori e la loro preferenza per i titoli di Stato nipponici concorrono, infatti, ad assicurare al Paese un finanziamento del debito a tassi di interesse bassi e assai inferiori a quelli pagati dall'Italia.

La proposta di legge in oggetto è volta dunque a introdurre un meccanismo teso a sollecitare la sottoscrizione da parte degli investitori nazionali di titoli di Stato; in tal senso essa prende le mosse anche da un dibattito, emerso di recente sulla stampa, in ordine ai possibili vantaggi di politica economica che potrebbero derivare dall'introduzione di una qualche forma di « prestito forzoso ».

Com'è noto, originariamente il prestito forzoso era l'unica forma in cui si concretizzava il debito pubblico, non essendo ancora diffusa la pratica di sottoscrizioni spontanee di titoli pubblici da parte di privati cittadini. I prestiti forzosi erano assimilabili a una sorta d'imposta patrimoniale fatta gravare sui contribuenti in modo temporaneo in quanto a fronte di essa venivano rilasciati titoli suscettibili di rimborso e di negoziazione.

Questa forma di sottoscrizione forzata dei titoli pubblici è oggi sempre meno utilizzata per le notevoli difficoltà che si rilevano nel commisurare la sottoscrizione di ciascun contribuente alla sua effettiva ricchezza e al grado di liquidità di tale ricchezza. A essa si è fatto ricorso solo in situazioni eccezionali, quali quelle che nel corso della seconda guerra mondiale spinsero Stati Uniti d'America e Gran Bretagna a convogliare il risparmio privato verso l'acquisto di titoli del debito pubblico emessi con bassi tassi di interesse. Un esempio di prestito forzoso si è avuto nel nostro Paese con le disposizioni legislative relative agli aumenti retributivi dovuti agli scatti della scala mobile (decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1976, n. 797), in base alle quali gli au-

menti retributivi causati dalle variazioni del costo della vita, nel periodo tra il 30 settembre 1976 e il 30 aprile 1978, furono corrisposti, per un importo pari al 50 per cento dell'aumento ai lavoratori dipendenti con reddito compreso fra i 6 e gli 8 milioni di lire e integralmente a quelli con reddito superiore agli 8 milioni di lire in buoni del Tesoro poliennali.

Ispirandosi a tali fattispecie, alcuni commentatori (Jean-Paul Fitoussi e Gabriele Galateri di Genola) hanno di recente rilanciato l'idea sottolineando come, in luogo dell'istituzione di un'imposta patrimoniale, per alleggerire la pressione sui titoli di Stato possa essere più opportuno introdurre un prestito forzoso, nella forma di una sottoscrizione a una o più emissioni dedicate di titoli di Stato emessi a basso tasso di interesse.

Secondo questa linea di pensiero, una tale misura avrebbe l'indubbio vantaggio di consentire un parziale ribilanciamento del possesso del nostro debito pubblico a favore degli investitori nazionali non istituzionali, contribuendo anche a ridurre significativamente le aspettative di *default* sul debito pubblico; se ben calibrato verso i contribuenti più abbienti il prestito forzoso non dovrebbe, inoltre, avere un effetto restrittivo sulla domanda, né incidere negativamente sulla crescita.

Seppur condivisibili e fondate, tali argomentazioni non tengono conto tuttavia del fatto che un'imposta « patrimoniale pura » con gettito a destinazione vincolata potrebbe incidere direttamente sullo *stock* del debito, mentre un prestito forzoso agirebbe prevalentemente sulla spesa per interessi, incidendo dunque direttamente sul *deficit*, anche se con non trascurabili effetti indotti anche sul debito complessivo.

Inoltre, la possibilità, contemplata dalla proposta di legge, di optare in via alternativa tra il pagamento di un prelievo supplementare sui redditi e sul patrimonio e la sottoscrizione di buoni del Tesoro a rendimenti contenuti per un importo pari a un multiplo del predetto prelievo potrebbe risultare più accettabile per i contribuenti, configurandosi come una soluzione flessibile che abbraccia una mol-

tiplicità di fattispecie patrimoniali e reddituali, tenendo conto dei differenti livelli di liquidità dei contribuenti, della loro propensione al risparmio e delle loro aspettative di carattere generale.

La fattispecie qui proposta si colloca pertanto a un livello intermedio tra il prestito forzoso — per il quale sarebbe peraltro più difficile, rispetto all'imposta patrimoniale sui beni immobili, individuare i soggetti obbligati, dovendosi tener conto anche della ricchezza finanziaria — e quello volontario; si tratta infatti di una sottoscrizione, di un « prestito indotto », il quale in futuro, se le finanze pubbliche lo consentiranno, potrebbe essere persino rimodulato in modo inverso, riconoscendo, a fronte di tali tipologie di sottoscrizioni di titoli pubblici a rendimento calmierato, agevolazioni di natura tributaria piuttosto che esenzioni da prelievi aggiuntivi di natura straordinaria.

Quanto alle modalità di applicazione, nella versione qui proposta, suscettibile di affinamenti nel corso dell'esame parlamentare, si prevede in particolare che il contribuente possa essere esentato dal pagamento del contributo di solidarietà e dai prelievi patrimoniali sugli immobili e sulle grandi imbarcazioni qualora sottoscriva, per un importo complessivo non inferiore al 500 per cento del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito delle predette misure, buoni del Tesoro di durata almeno decennale — al fine anche di aumentare la durata media dei titoli di Stato italiani (pari oggi a circa sette anni) — da emettere alla pari con un tasso di rendimento annuo non superiore al minore tra il tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali vigenti alla data dell'emissione e il tasso interesse medio annuo di analoghi titoli emessi dalla Repubblica federale di Germania.

Certo, siamo consapevoli che la proposta di legge in oggetto non può essere la panacea di tutti i mali: le difficoltà interne affondano, infatti, le loro radici principalmente nel basso potenziale di crescita dell'economia, derivante da mol-

teplici fattori (burocrazia, tutele giudiziarie, criminalità, rigidità dei mercati dei beni e servizi, scarsa produttività dei fattori eccetera), mentre le turbolenze dei mercati nell'area dell'euro, più che ai fondamentali dell'economia europea, sono connesse alla fragilità dell'Unione europea dal punto di vista dell'architettura costituzionale, che rende impossibile la realizzazione di una vera politica economica e di bilancio europea, nonostante la

recente introduzione del Semestre europeo e gli sforzi compiuti per rafforzare il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri.

E tuttavia riteniamo che quella qui prospettata possa essere una delle strade possibili per ricondurre il Paese su un sentiero di duratura stabilità finanziaria, condizione questa dalla quale, com'è noto, non è possibile prescindere per rilanciare la crescita e lo sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni immobiliari).

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, per gli anni 2011, 2012 e 2013, è istituita un'imposta straordinaria immobiliare progressiva sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuati, negli strumenti urbanistici vigenti, nonché dei terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ad eccezione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei beni immobili strumentali all'attività d'impresa.

2. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fun-

ghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici.

4. Base imponibile dell'imposta è il valore globale degli immobili di cui al comma 1, calcolato sommando i valori di tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Ai fini della determinazione del valore degli immobili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. I valori immobiliari, individuati ai sensi del periodo precedente, sono rivalutati, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, di una percentuale pari al 20 per cento degli stessi.

5. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore globale degli immobili, fatta salva l'applicazione della franchigia di cui al comma 6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del comma 4. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà,

usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

6. L'imposta si applica esclusivamente sulla quota del valore globale degli immobili che supera i 750.000 euro. Le aliquote del 3 e del 2 per mille di cui al comma 5 sono elevate, rispettivamente, al 5 e all'8 per mille, sulla quota di valore di patrimonio immobiliare che supera 1.500.000 euro.

7. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono esenti dell'imposta gli immobili indicati all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni, comprese le quote di essi, appartenenti a soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

8. L'imposta è dovuta rispetto al valore immobiliare globale posseduto dal soggetto passivo nel periodo di imposta. L'imposta, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dallo Stato ed è corrisposta mediante versamento diretto entro il 30 giugno di ciascun anno, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

10. Il gettito dell'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato in via esclusiva al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

ART. 2.

*(Disposizioni in materia
di contributo di solidarietà).*

1. A decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 225.000 euro, nonché del 5 per cento sulla parte eccedente i 225.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte, fino a concorrenza del contributo dovuto, dello 0,5 per cento per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, a carico del contribuente. La percentuale di riduzione delle aliquote di cui al periodo precedente è aumentata all'1 per cento per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) l'aliquota marginale del 47 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il con-

tribuyente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge.

4. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati.

ART. 3.

(Tassa di stazionamento sulle imbarcazioni di lusso).

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, le navi e le imbarcazioni a motore e a vela con motore ausiliario da diporto nazionali sono soggette al pagamento di una tassa di stazionamento annuale se di lunghezza superiore a 12 metri. Soggetto passivo è il proprietario, ovvero, nel caso di navi e imbarcazioni concesse in locazione finanziaria, il locatario.

2. L'importo della tassa di stazionamento è determinato sommando all'importo fisso di 500 euro le seguenti somme:

a) 2 euro per ogni centimetro eccedente 12 metri e fino a 16 metri;

b) 4 euro per ogni centimetro eccedente 16 metri e fino a 22 metri;

c) 8 euro per ogni centimetro eccedente 22 metri, fino a un massimo di 25.000 euro annui.

3. La tassa di stazionamento non si applica alle imbarcazioni di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

4. Sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro adibite esclusivamente a fini di assistenza sanitaria, pronto soccorso e ricerca scientifica.

5. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 20, del 30 e del 50 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita; in quest'ultimo caso i periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Gli importi di cui al comma 2 sono inoltre ridotti del 10 per cento per le imbarcazioni a vela.

6. Le modalità di applicazione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante la tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

7. Il gettito della tassa di stazionamento affluisce all'entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato in via esclusiva al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

ART. 4.

(Clausola di salvaguardia per i contribuenti sottoscrittori di buoni del Tesoro poliennali a rendimento contenuto).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che nel periodo d'imposta sottoscrivono, per un importo complessivo non inferiore al 500 per cento del valore del maggior prelievo che si sarebbe determinato a seguito dell'applicazione delle medesime disposizioni, buoni del Tesoro poliennali di durata non inferiore

a dieci anni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere alla pari con un tasso annuo di rendimento non superiore al minore tra il tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data dell'emissione e il tasso di interesse medio, rilevato nel mese precedente all'emissione, di analoghi titoli emessi dalla Repubblica federale di Germania.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del comma 1, anche con riferimento all'eventuale previsione dell'obbligo, a carico del sottoscrittore, di un periodo minimo di possesso dei titoli. Alle emissioni di cui al citato comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0054110